

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5502 del 03/11/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE - DITTA PAVER SPA. ATTIVITÀ: PRODUZIONE E POSA IN OPERA DI MANUFATTI E PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO O MENO ED ALTRI COMPOSTI, NONCHE' QUALSIASI MATERIALE EDILE, LAVORI STRADALI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), FRAZ. BORGHETTO, STRADA PER CORTEMAGGIORE N. 25.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5684 del 03/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE – DITTA PAVER SPA.

ATTIVITÀ: PRODUZIONE E POSA IN OPERA DI MANUFATTI E PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO O MENO ED ALTRI COMPOSTI, NONCHE' QUALSIASI MATERIALE EDILE, LAVORI STRADALI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), FRAZ. BORGHETTO, STRADA PER CORTEMAGGIORE N. 25.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n. 41 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1367 del 09/05/2016, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 45450 del 26/05/2016, per l'attività di *"produzione e posa in opera di manufatti e prefabbricati in cemento armato o meno ed altri composti, nonché qualsiasi materiale edile, lavori stradali"* svolta dalla ditta PAVER SPA (C.F. 00870620333) nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Fraz. Borghetto, Strada per Cortemaggiore n. 25, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura;
- comunicazione di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 5308 del 04/10/2017, è stata aggiornata, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 (modifica non sostanziale), l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1367/2016, per quanto attiene le emissioni in atmosfera;

- con nota del Suap del Comune di Piacenza prot. n. 98652 del 18/08/2021 acquisita agli atti di questa Agenzia in pari data con prot. n. 128972, è stata trasmessa la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1367/2016, relativa esclusivamente alla matrice emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, presentata dalla ditta PAVER SPA (C.F. 000870620333);

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni, trasmessa con nota prot. n. 131776 del 25/08/2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita agli atti ai prott. Arpae n. 141742 del 15/09/2021 e n. 149176 del 28/09/2021;

Rilevato che dall'istruttoria condotta per la matrice emissioni (rif. Attività n. 13 del 27/10/2021 Sinadoc 23428/2021) risulta che:

- la modifica consiste nell'attivazione di una nuova emissione denominata "E22" derivante da un impianto termico alimentato a metano e la contestuale disattivazione delle emissioni E9 ed E10; la potenza termica nominale del nuovo impianto è pari a 1395 kWt, pertanto esso si qualifica come nuovo medio impianto di combustione; l'impianto sarà dotato di un sistema di controllo della combustione per la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile;
- è presente un cogeneratore costituito da n. 1 motore a due testate dal quale si generano le emissioni E4 ed E5 per il quale la potenza termica nominale è pari a 0,628 MWt; l'impianto, invariato rispetto a quanto autorizzato, viene utilizzato saltuariamente nel caso di eventuali interruzioni del servizio elettrico. Stante la potenza dichiarata, detto cogeneratore rientra tra gli impianti ad inquinamento scarsamente rilevante di cui alla lettera "gg) *Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW*" della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 183/17 ed ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, non è soggetto ad autorizzazione;
- sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, quindi, non soggetti ad autorizzazione;

Considerato che:

- con nota prot. n. 150399 del 30/09/2021 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di Arpae in merito alla modifica di che trattasi;

- il Servizio Territoriale di Arpae, con nota del 19/10/2021 prot. n. 161248, ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale, con prescrizioni;
- con nota prot. n. 150401 del 30/09/2021 è stato richiesto al Comune di Piacenza, relativamente alla modifica di che trattasi, il parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera;
- con nota prot. n. 129253 del 27/10/2021, acquisita al prot. Arpae n. 165959 in pari data, il suddetto Comune ha espresso parere favorevole senza prescrizioni alla modifica non sostanziale di cui trattasi, relativamente alle emissioni in atmosfera, dichiarando la conformità dell'insediamento produttivo agli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- con nota prot. n. 175432 del 14/10/2021, acquisita al prot. Arpae n. 158857 in pari data, l'Azienda USL di Piacenza ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale di cui all'oggetto, senza prescrizioni;

Visto il D. lgs. n. 183 del 15 novembre 2017, "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170";

Rilevato che con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 96/2019 di "*Istituzione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)*", è attribuita all'unità "AUA – Autorizzazioni settoriali ed Energia" la responsabilità dei procedimenti per l'adozione delle Autorizzazione Uniche Ambientali, e che tale unità acquisisce l'istruttoria in materia di emissioni dall'Unità "Emissioni in atmosfera" dello stesso SAC, in ragione della specifica competenza attribuita a quest'ultima in materia di emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con la medesima Delibera n. 96/2019;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1367 del 09/05/2016, rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 45450 del 26/05/2016, alla ditta PAVER SPA (C.F. 00870620333), per l'attività di "*produzione e posa in opera di manufatti e prefabbricati in cemento armato o meno ed altri composti, nonché qualsiasi materiale edile, lavori stradali*", svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Fraz. Borghetto, Strada per Cortemaggiore n. 25, **modificando** il punto 2) del dispositivo, relativamente alle prescrizioni per le emissioni in atmosfera, come di seguito riportato:

A) eliminare dal punto 2) del dispositivo:

- le indicazioni relative alle emissioni E9 ed E10;
- la prescrizione di cui alla lettera a);

B) sostituire, sempre al punto 2) del dispositivo, quanto segue:

EMISSIONE N. E4 GRUPPO ELETTROGENO DI COGENERAZIONE CON MOTORE A METANO

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	400	mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE N. E5 GRUPPO ELETTROGENO DI COGENERAZIONE CON MOTORE A METANO

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	400	mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

con

EMISSIONI N. E4 ed E5 GRUPPO ELETTROGENO DI COGENERAZIONE CON MOTORE A METANO – P=628 kWt scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1

C) inserire al punto 2) del dispositivo, i seguenti limiti e prescrizioni:

EMISSIONE N. E22 BRUCIATORE FUNZIONANTE A METANO PER PRODUZIONE VAPORE – P=1395 kWt

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- 1) fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione fissati per E22 il gestore può non effettuare monitoraggi finalizzati alla determinazione delle polveri e degli ossidi di zolfo ad E22 essendo utilizzato, come combustibile gas naturale (cd. metano);
- 2) il camino di emissione E22 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità delle prese di misura devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 3) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o ISO 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;

UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI CEN/TS 17021 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;

- 4) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- 5) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento ad E22 devono avere una frequenza almeno annuale, ed essere effettuati secondo le metodiche sopra riportate;
- 6) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- 7) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- 8) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dell'impianto di cui all'emissione E22 non può superare due mesi;
- 9) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dell'impianto di cui all'emissione E22 al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- 10) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto di cui all'emissione E22 non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 11) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto di cui all'emissione E22, il gestore dovrà comunicare all'Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

2. di dare atto che:

- resta fermo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 1367 del 06/05/2016 (poi ricompresa nel Provvedimento conclusivo del SUAP Comune di Piacenza prot. n. 45450 del 26/05/2016), successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 5308 del 04/10/2017, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza prot. n. 45450 del 26/05/2016;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.